

La sospensione della fornitura

Se il contatore è sistemato all'interno dell'abitazione, o di un locale condominiale: nessuno può entrare senza il permesso del proprietario o dell'inquilino, oppure senza l'autorizzazione di un giudice. Chi lo fa senza permesso, o di nascosto, commette il reato di violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale). I locali condominiali sono considerati come "appartenenze" dell'abitazione secondo i Giudici della Cassazione.

Se il contatore è sistemato all'esterno dell'abitazione, per esempio in una nicchia ricavata nel muro di **proprietà privata**, la **cassetta e lo sportello sono di proprietà privata** e servono a custodire il contatore. Deve essere ben chiusa per proteggere il contatore da furti, atti vandalici e danni a terzi di cui AcquaEnna non risponde. A questo scopo l'utente ha diritto di dotare lo sportello di un buon lucchetto o di una serratura robusta. Nessuno può forzare lo sportello, la serratura o il lucchetto, allo scopo di sospendere la fornitura dell'acqua, o effettuare la lettura, chi lo fa commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (articolo 392 del codice penale).

Se qualcuno allo scopo di intimidirci viene a dirci che se non mi aprì richiedo l'intervento immediato della forza pubblica, potrebbe commettere il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o **minaccia** alle persone (articolo 393 del codice penale). Ancora peggio se si presentasse qualcuno che è un pubblico ufficiale o dicesse falsamente di essere un pubblico ufficiale: in questo caso il numero dei reati ipotizzabili è davvero elevato; gravissime sarebbero le conseguenze penali.

Se per sospendere la fornitura gli operatori intendono intercettare la tubazione interrata prima del contatore, anche utilizzando mezzi meccanici per rompere la pavimentazione della strada e/o del marciapiede è **necessaria l'autorizzazione del Comune** per i lavori (non trattandosi di interventi di manutenzione urgente) e l'apposizione della

prescritta **segnaletica stradale**. In mancanza possono sorgere responsabilità amministrative, penali e civili nei confronti degli amministratori, dei funzionari e dei tecnici del Comune che vi sono tenuti. Inoltre devono essere obbligatoriamente **collocati degli appositi segnali di pericolo e dei ripari per le persone**, in mancanza, il gestore incorre in **reato** (art. 673 del codice penale).

- **Identificare** il personale che si presenta per sospendere la fornitura d'acqua a casa vostra: nome, cognome, documento di identità valido (il tesserino plastificato con foto -badge- **non è un documento di identità**).
- **Procurarsi** se possibile dei testimoni.
- **Contestare sempre e per iscritto** la **diffida** che precede la sospensione della fornitura o la **bolletta** che riporta una vostra morosità in modo da rendere "controversa" la ricostruzione dei consumi.
- **Ricordare e contestare che** secondo il regolamento del Servizio Idrico ATO 5 Enna (punto 3.1): "*non è in ogni caso sospesa la fornitura: • nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza o vi è un intervento dell'autorità competente; • nei giorni prefestivi o festivi; • in presenza di **controversie** relative alla ricostruzione dei consumi.*

La lettura del contatore

Chi ha il contatore sistemato in proprietà privata (compresi i locali condominiali) **ha diritto all'auto-lettura**. Cioè ha diritto di comunicare ad ACQUAENNA la lettura effettiva del contatore ed ha diritto di pagare l'acqua che consuma effettivamente, senza acconti o anticipi su consumi futuri. Il **diritto all'auto-lettura è previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29.04.1999** (Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1999, n. 126: "*È assicurata all'utente almeno nei casi di collocazione in proprietà privata del contatore, la possibilità di auto lettura. Vengono altresì, indicate le modalità con le quali l'utente può comunicare i propri consumi.*") ACQUAENNA deve quindi adeguarsi alle norme contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei

Ministri della Repubblica Italiana. Se ACQUAENNA non si adegua va denunciata alla Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (adesso all’Autorità Garante per il Servizio Idrico).

Contro un eventuale abuso di ACQUAENNA all’utente per difendersi non resta altro che rifiutare o impedire l’accesso ai contatori. In caso di rifiuto ingiustificato dell’utente, ACQUAENNA può solo ricorrere a un Giudice Civile per ottenere un Provvedimento Giudiziario che riconosca il diritto ad accedere al contatore posto in una proprietà privata. Una cosa è presentarsi nella proprietà privata altrui con una provvedimento esecutivo di un Giudice, altra cosa è invece presentarsi nella proprietà privata altrui facendosi giustizia da sé.

L’avviso di sospensione della fornitura

Se ACQUAENNA intende sospendere il servizio per morosità deve darne preavviso almeno 20 giorni prima. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29.04.1999 (Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1999, n. 126) prevede che il preavviso deve essere accompagnato dal **duplicato della fattura non pagata**. Di fatto ACQUAENNA non invia alcun duplicato di fatture non pagate ma si limita a riportarne la sintesi (numero fattura, data, importo). In questo modo l’utente che non ha ricevuto la fattura o che l’ha smarrita non ha alcun modo per controllare l’esattezza delle letture, dei calcoli, delle tariffe applicate, delle imposte liquidate da ACQUAENNA. Il suo diritto di difendersi e contestare viene ingiustamente limitato o impedito.

MeetUp di Piazza Armerina.

Kit di sopravvivenza
COME IL CITTADINO PUO’ DIFENDERSI DA ACQUAENNA
(consigli pratici per evitare di subire abusi o di farne)



MeetUp di Piazza Armerina